

R.G.N. 713/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**  
**SEZIONE SECONDA**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Giudice designato, letto il ricorso ex art. 670, comma 1n. 1, 669 sexies, comma 2, c.p.c., avente ad oggetto: provvedimento di sequestro giudiziario d'azienda , depositato in data 29.01.2023

TRA

**EUROPA GROUP ITTICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** (Tr/Nola n.57/2022), in persona del curatore p.t., dott. Teodoro Barbati (Codice Fiscale: BRBTDR69D30C675C), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Riccardi, come da procura in atti

RICORRENTE

E

**MARAPESCA S.R.L.**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli alla Via Domenico Cimarosa n.182 - cap. 80127, Codice Fiscale: 08284121210, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli, REA: NA-945915, PEC: srlmarapesca@pec.i

RESISTENTE

letti gli atti e documenti di causa osserva quanto segue.



Con ricorso depositato in data 29.01.2023, il curatore della liquidazione giudiziale indicata in epigrafe, nelle more dell'introduzione del giudizio di merito volto all'accoglimento delle azioni di revocatoria ex art. 2901 c.c., e, in subordine, simulazione assoluta, relativa e di nullità e/o di inefficacia degli atti compravendita compiuti con scritture private autenticate per notar Maurizio Marinelli, il 04.03.2019, Rep. n.18056, Racc. n.8072, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di Napoli 2 il 06.03.2019 al n. 3076/1T (all. n.11 produzione parte ricorrente) e il 30.04.2019, Rep. n.18141, Racc. n.8135, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di Napoli2 il 06.05.2019 al n.5856/1T (all. n.12 produzione parte ricorrente), ha chiesto disporsi il sequestro giudiziario dei rami di azienda oggetto delle cessioni indicate, con i quali la società Europa Group Ittico s.r.l. in bonis vendeva alla Marapesca s.r.l. i due rami d'azienda ubicati all'interno del mercato ittico presente presso il Centro Agro Alimentare di Napoli situati nei box n. I23 e box C2-C4.

A tal fine ha chiesto l'emissione, anche inaudita altera parte, di decreto ex art. 670 c.p.c. per sequestro giudiziario dei rami di azienda ceduti in danno della resistente.

Il ricorso va accolto.

Si osservi in diritto.

Il fumus del sequestro giudiziario di cui all'art. 670, comma 1, n. 1, c.p.c., ovvero l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non va inteso in senso letterale rientrandovi anche le controversie, come l'azione di simulazione e revocatoria, inerenti la dichiarazione di inefficacia relativa, e comunque le azioni inerenti uno ius ad rem, nelle quali, cioè, venga in rilievo l'esistenza di un diritto alla restituzione di un bene a qualsiasi titolo detenuto da altri (si e' affermato, quindi, che «fra queste ultime sicuramente... puo' farsi rientrare l'azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, considerato che essa, pur mirando in via principale alla ricostruzione della garanzia patrimoniale del debitore, presuppone ed impone, ai fini dell'attuazione dei suoi effetti (espropriazione e soddisfazione dei creditori) il recupero del bene sottratto a tale garanzia mediante l'ordine rivolto dal giudice al terzo contraente di restituzione del bene nel possesso dell'organo (il curatore nel caso di cui all'art. 67 l.fall.) o al creditore (art. 2901 c.c.) che intende sottoporlo alla procedura esecutiva) (così, Cass. 16 novembre 1994, n. 9645; Trib. Napoli 22 novembre 1995, in Dir. fall., 1996, II, 122; Trib. Roma 7 maggio 1991, ivi 1991, II, 847 ss. ; Trib. Bologna 27 giugno 1994, ivi, 1996, II, 355; Trib. Rieti 29 ottobre 2002, in Dir. fall., 2003, II, 342 ss.).

Preliminarmente va chiarito che la domanda cautelare articolata ha ad oggetto ("rectius" fa riferimento ad) due complessi aziendali (rami di azienda) riguardo ai quali è stata dedotta una cessione distrattiva che ne giustificerebbe un'azione recuperatoria.



Nella specie, risultano elementi tali da far ritenere la probabile fondatezza dell'azione inefficacia ex art. 2901 c.c. delle cessioni dei rami di azienda indicati dalla società in liquidazione giudiziale in favore della resistente, avvenuta tra entità imprenditoriali di fatto risultanti riconducibili ai medesimi soggetti, in ragione delle concrete modalità di fatto attuate, da cui è agevole desumerne uno scopo distrattivo.

Nella specie, la curatela ha allegato una serie di indici sintomatici relativi alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo (l'eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale generica del debitore causata dall'atto impugnato nel momento del suo compimento, sia l'elemento soggettivo, inteso come la conoscenza (da parte del debitore e del terzo) della lesione della generica garanzia patrimoniale arrecata dall'atto impugnato dell'azione revocatoria e, dunque, del carattere fraudolento degli atti posti in essere quali:

- 1) l'identità dell'oggetto sociale tra la cedente e cessionaria: importazione, esportazione, commercio all'ingrosso ed al dettaglio in proprio e per conto terzi di prodotti ittici ed alimentari in genere,;
- 2) la commistione tra i soggetti e la tempistica: in data 24.01.2019 il sig. Maraucci Pasquale amministratore unico, socio fondatore e di maggioranza dell'Europa Group Ittico s.r.l., cedeva la totalità delle proprie quote sociali ; il giorno successivo si dimetteva dalla carica di amministratore unico e a distanza di poco più di due mesi, con gli atti di cessione indicati trasferiva (con finalità chiaramente distrattive) alla Marapesca s.r.l. di sua proprietà esclusiva e da lui amministrata i rami di azienda della società in liquidazione giudiziale;
- 3) l'elemento oggettivo dell' eventus damni: come allegato da parte ricorrente, con il compimento dei due atti dispositivi del 04.03.2019 e del 30.04.2019 la Europa Group Ittico s.r.l. si spogliava di tutti i suoi beni, trasferendo l'intera azienda e vanificando le pretese dei creditori alla soddisfazione dei loro crediti, antecedenti (con particolare riguardo alla posizione dell'Agenzia delle Entrate) al compimento degli atti distrattivi, trasferendola a prezzi incongrui e sproporzionati rispetto all'effettivo valore delle aziende trasferite, tenuto conto, soprattutto del valore delle rimanenze iscritte nel bilancio al 31.12.2018 (e dunque pochi mesi prime degli atti di cessione descritti). Inoltre, la società cessionaria Marapesca s.r.l., sebbene costituita in data 26.01.2016, iniziava la propria attività d'impresa soltanto in data 04.04.2019, cioè dopo la prima cessione d'azienda, realizzando ricavi significativi nel primo esercizio, conseguendo, dunque, alla cessazione dell'attività della società ricorrente l'incremento notevole del fatturato della cessionaria;
- 4) l'elemento soggettivo dell'azione: Maraucci Pasquale, come già evidenziato, è stato amministratore unico, socio fondatore e di maggioranza (in quanto titolare del 67% del capitale



sociale) dell'Europa Group Ittico s.r.l., fino al 25.02.2019 cioè fino a circa un mese prima che venisse realizzata la doppia compravendita d'azienda in favore della Marapesca s.r.l. è socio e amministratore unico.

I suddetti elementi rappresentano, ai sensi dell'art. 2729 c.c., indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un disegno posto in essere per trasferire alla società resistente, facente capo ai medesimi soggetti, l'intera azienda della società fallita, composta di beni mobili ed avviamento, al fine di sottrarla al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Sussiste, altresì, l'esistenza del periculum in mora, nella specie, costituito dal pericolo di disfacimento dell'azienda da parte della cessionaria, e dall'opportunità ex art. 670, comma 1, n. 1, c.p.c., di provvedere alla gestione e custodia temporanea dell'azienda ceduta.

Invero, il comportamento fraudolento posto in essere dall'organo gestorio della società in liquidazione, coincidente coi gestori e/o soci della cessionaria, benchè non al momento della stipulazione degli atti di cessione, il fatto che le due realtà imprenditoriali siano riconducibili alla gestione del medesimo soggetto, portano a ritenere, in considerazione della liquidazione giudiziale della società cedente, che anche la cessionaria possa essere soggetta al rischio di non oculata gestione.

L'opportunità di conservazione del bene non sorge, come è noto, soltanto in presenza di un pericolo attuale di sottrazione o di distruzione, ma è sufficiente che si prospetti la semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta (cfr. in motivazione, la citata Cass. 27.9.1993, n. 9729, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 28 giugno 1969, n. 2342): nel caso di specie è innegabile che la curatela ricorrente anche sotto il profilo della mera allegazione, ha giustificato l'opportunità di affidamento a terzi della gestione dell'azienda in questione (e degli mobili strumentali all'esercizio della sua attività) in modo concreto e preciso, avendo prospettato e dedotto concreti elementi da cui possa trarsi il pericolo di un'alterazione e depauperamento dell'azienda suddetta.

Pertanto, si rende opportuno provvedere al sequestro giudiziario dei due rami di azienda in esame, oggetto di cessione a favore della resistente ed alla custodia affidata a soggetto qualificato, quale nella specie, si individua nel Curatore ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669 ter, sexies, comma 2, 670, comma 1, n. 1, c.p.c., e 2901 c.c.

- accoglie, inaudita altera parte, il ricorso per sequestro giudiziario, e per l'effetto, dispone il sequestro giudiziario dei due rami di azienda specificati nelle scritture private di



compravendita autenticate per notar Maurizio Marinelli il 04.03.2019, Rep. n.18056, Racc. n.8072, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di Napoli 2 il 06.03.2019 al n. 3076/1T e il 30.04.2019, Rep. n.18141, Racc, oggetto di cessione da parte della società in liquidazione giudiziale in favore della società Marapesca s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Domenico Cimarosa n.182, Codice Fiscale: 08284121210, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli, REA: NA-945915 ed esercitata all'interno del mercato ittico presente presso il Centro Agro Alimentare di Napoli e precisamente i box n. I23 e box C2-C4. , nominando custode il Curatore della liquidazione giudiziale ricorrente, che si atterrà alla gestione ordinaria dell'azienda ceduta, con obbligo di presentazione del rendiconto ogni 30 giorni;

**FISSA,**

per la comparizione delle parti l'udienza del 21.02.2023, ore 13.00, onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto entro il giorno 11.02.2023

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente.**

Nola, 03.02.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Rosa Paduano

